

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1094

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SILVESTRI, DE CINQUE, SANGALLI, ARTESE, TANCREDI, MORAZZONI, USELLINI, QUIETI, ALIVERTI, ALLOCCA, AMALFITANO, ANDREOLI, ANTONIOZZI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BODRATO, BOTTA, BROCCA, CACCIA, CAPPELLI, CARELLI, CARLOTTO, CAROLI, CASTELLUCCI, CATTANEI, CENI, CERIONI, CONTU, DAL CASTELLO, DELL'ANDRO, FALCONIO, FEDERICO, FERRARI SILVESTRO, FIORET, FIORI GIOVANNINO, FONTANA, FOTI, GAROCCHIO, GOTTARDO, LAGANÀ, LAMORTE, LECCISI, MAROLI, MARZOTTO CAOTORTA, MEROLLI, MICHELI, MORO, PAVONE, PERRONE, ROCELLI, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO VINCENZO, SANZA, SCAIOLA, SINESIO, SPERANZA, STEGAGNINI, TANTALO, URSO SALVATORE, ZANFORLIN, ZOLLA, ZOPPI, LO BELLO, COSTAMAGNA, BIANCHI FORTUNATO

*Presentata il 5 dicembre 1979*

Aumento della misura degli assegni familiari per il coniuge  
a carico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge parte dalla constatazione che è necessario, anche a livello di organismi pubblici, avviare una forte iniziativa per scongiurare l'ulteriore disgregazione della famiglia, più che mai cellula vitale e fondamentale della moderna società.

Siamo, infatti, convinti che senza una famiglia salda, unita, moralmente irreprensibile, il futuro non sarà facile.

Ci troviamo, ovviamente, in netto disaccordo con quanti hanno teorizzato e teorizzano a cuor leggero il dissolvimento del nucleo familiare, ritenendo il suo ruolo ininfluenza in relazione alle ipotesi di crescita civile, ma anche sociale ed economica, della nuova società.

Certo, onorevoli colleghi, non è questo il solo provvedimento capace di invertire l'attuale negativa tendenza; comunque, a

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nostro avviso, la linea di marcia è ben decisamente tracciata ed in questa direzione, naturalmente, tutti i contributi, gli arricchimenti saranno ben accetti.

Consapevoli, dunque, che la moderna civiltà industriale e la presente situazione economica spesso non consentono alle famiglie una decorosa sussistenza coll'apporto di un solo stipendio e che, quindi, l'attività lavorativa dei due coniugi, giorno per giorno, contro le stesse drammatiche situazioni di crisi cicliche, è imposta dalla realtà dei fatti, siamo giunti alla determinazione di chiedere un sacrificio finanziario alla comunità, in modo da valorizzare appieno il lavoro del coniuge che si dedica alla famiglia attraverso una sua libera ed autonoma scelta, che non deve essere coartata da valutazioni economiche.

Scopo principale di questa proposta di legge non è comunque la soluzione dei problemi finanziari delle famiglie, come pure la determinazione di effetti indotti di rilevante peso (creazione di nuovi posti di lavoro a favore delle giovani generazioni disoccupate che stentano ad entrare — se non addirittura son respinte — nel processo produttivo), bensì la volontà di porre nuovamente il discorso sul ruolo del coniuge che si dedica alla famiglia (che noi, al di fuori di ogni ipocrisia, sappiamo essere la donna, la madre).

Gli effetti di disgregazione presenti attualmente nel nostro Paese sono di fronte a tutti nella loro drammatica evidenza: gli stessi gravissimi fenomeni del terrorismo e della droga, per non dire della rilassatezza dei costumi (problemi certo differenti e dalle cause molteplici), certamente trovano motivazioni profonde nella crisi della famiglia.

E se questa analisi, se volete affrettata, sicuramente intuita più che definita, come del resto è inevitabile in una relazione ad una proposta di legge, è giusta, non si può non condividere la convinzione che la crisi della famiglia si lega strettamente all'assenza da casa della madre, impossibilitata a recitare il ruolo di custode dei valori familiari, come in modo anche sprezzante certa critica iconoclasta in questi anni è venuta sostenendo in maniera

ossessiva, proprio perché impegnata nel processo produttivo.

Siamo certi che la riscoperta del ruolo della madre di famiglia, ci procurerà non poche critiche da quanti hanno fretta di distruggere tutto il passato, non preoccupati, magari, di creare realtà peggiori, addirittura disastrose.

Non è il ritorno al Medioevo, cari colleghi, non è nemmeno la sanzione giuridica di una emarginazione storica della donna.

Tutt'altro!

La nostra proposta cammina in senso nettamente contrario: esalta il ruolo della donna nella famiglia, esalta la sua funzione di prima ed insostituibile educatrice delle nuove generazioni, esalta la sua attività casalinga e per questo chiede il sacrificio alla collettività, prevedendo quasi una sorta di « salario familiare ».

La nostra è anche — se volete — una scelta che libera la donna.

Cerchiamo cioè di mettere in condizione « il secondo coniuge » (nella stragrande maggioranza dei casi: la donna) di scegliere tra la necessità di integrare il bilancio familiare e la « eventuale vocazione » di casalinga.

Oggi la madre, in tantissimi casi, non ha possibilità di scelta: deve uscire di casa per arrotondare le entrate del bilancio familiare: le necessità finanziarie, in ultima analisi, coartano la sua scelta.

Per questo chiediamo che la comunità si faccia carico di metterla realmente in condizione di poter scegliere liberamente senza l'assillo di dover garantire comunque una entrata finanziaria col suo impegno diretto nel ciclo produttivo.

Chi si sentirà, come si suol dire con una terminologia abusata, « realizzata » in famiglia, resterà a lavorare come casalinga, chi, invece, penserà di dare il meglio di se stessa in un'attività immediatamente produttiva, sceglierà la via dell'attività lavorativa fuori della famiglia.

Questi motivi, in sintesi, ci hanno indotto a prevedere il carico finanziario sul bilancio dello Stato e non già su quello dell'Istituto della previdenza sociale, al fine

anche di evitare oneri per la produzione, attualmente intollerabili.

Anzi, in sede di dibattito, vorremmo poter prevedere un sistema di pagamento diretto al coniuge a carico, proprio per dare la dimostrazione, anche visiva, che non di emarginazione si tratta, ma di riconoscimento palese del ruolo della donna nella famiglia e, quindi, nella società in linea con le conquiste fatte dalla donna con la riforma del diritto di famiglia del '75.

Prevediamo anche obiezioni di carattere finanziario e polemiche che cercheranno di trascinare in campo lo spettro della « economia assistita ».

Il senso della nostra proposta è, invece, di tutt'altro segno: vogliamo riproporre alla opinione pubblica, a tutti gli italiani preoccupati delle degenerazioni di questa società, che la via della ripresa, la strada della salvezza passa, ancora una volta, per il superamento della crisi della famiglia e, quindi, per la definizione e l'esaltazione del ruolo della donna, all'interno di questa fondamentale cellula della società.

Questo è il senso corretto di una moderna lettura degli articoli 29 e 31 della Costituzione, che esaltano il valore della

famiglia e dettano norme di favore e di tutela per tale istituto; questo è anche il significato pregnante della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla Riforma del diritto di famiglia, che nell'abbattere alcune ingiuste disparità economiche e giuridiche che penalizzavano, nelle abrogate norme del Codice del 1942, la posizione della donna quale moglie e quale madre, ha creato alcuni istituti, come la comunione legale dei beni acquisiti in costanza di matrimonio, che son posti a riconoscimento pieno del valore anche economico del lavoro domestico. Ma vano sarebbe aver creato *ope legis* la comunione dei beni se non si forniscono al coniuge che rinuncia a svolgere lavoro extradomestico i mezzi necessari per non rimanere in posizione di inferiorità rispetto all'altro coniuge, unico percettore di reddito, e quindi, in buona sostanza, unico abilitato a disporre a suo piacimento, a volte prevaricando gli interessi del primo. La nostra proposta è quindi un ampliamento della politica di sostegno e di tutela del lavoro domestico e casalingo, già iniziata con la ricordata legge 19 maggio 1975, n. 151, e con la successiva legge 9 dicembre 1977, n. 903, e vale a rendere ancora più congrua la difesa del coniuge economicamente più debole.

PROPOSTA DI LEGGE  
—

## ART. 1.

Le misure degli assegni familiari da corrispondere al coniuge sempreché questi non esplichì attività lavorativa retribuita e comunque non sia titolare di redditi a qualsiasi titolo superiore a lire duecentonovemila mensili, e fissate dall'articolo 1 della legge 26 maggio 1975, n. 161, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate a lire duecentomila.

## ART. 2.

Gli oneri derivanti dagli aumenti della misura degli assegni familiari di cui alla presente legge sono posti a totale carico dello Stato.